



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36" recepito da parte della Regione Sicilia con apposita Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025 che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.

PREMESSA

Nel rapporto di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato assume rilievo il **Partenariato Pubblico Privato (PPP)**.

Il Partenariato PPP è lo strumento cui le Amministrazioni pubbliche possono accedere quando la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento di un'opera pubblica, o di pubblica utilità siano affidati, in tutto o in parte, al settore privato.

Il Codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023, in applicazione delle normative comunitarie, fa chiarezza al riguardo e definisce il PPP come una operazione economica e non, come in passato, una tipologia contrattuale contrapposta al contratto di concessione.

Così, nel codice, le disposizioni generali in materia di PPP precedono la disciplina delle figure contrattuali tipiche, quali: la concessione, locazione finanziaria, contratto di disponibilità.

Disposizioni generali (art. 174-175)

Quali sono le caratteristiche del Partenariato Pubblico Privato?

Art. 174 c. 1-4	<p>Le 4 componenti che devono sussistere affinché l'operazione economica possa qualificarsi come partenariato pubblico-privato sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. un rapporto contrattuale di lungo periodo tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati, per il raggiungimento di un interesse pubblico;2. la copertura dei fabbisogni finanziari per la realizzazione del progetto proviene in maniera significativa da risorse della parte privata;3. la realizzazione e gestione del progetto a carico della parte privata sulla base degli obiettivi fissati dalla parte pubblica, che ne verifica l'attuazione;4. il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è posto in capo al soggetto privato. A questo proposito il decreto correttivo ha integrato l'art. 177 c. 3 e precisato che il rischio operativo è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione o inadempimenti contrattuali per cause di forza maggiore. <p>Viene ribadito, poi, il principio di atipicità e non esclusività delle forme contrattuali partenariali.</p>
-----------------	---

Quali Enti possono stipulare Contratti di PPP e in quale forma?

Art. 174 c. 5	I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63 del codice.
---------------	---

Qual è l'attività prodromica all'affidamento di Contratti PPP?

Art. 175 c. 1-2	<p>Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e garantiscono la massima trasparenza nei confronti degli operatori economici, degli investitori istituzionali e della collettività.</p> <p>La scelta di avatarsi del partenariato pubblico-privato è basata su approfondite valutazioni sulla convenienza e fattibilità, che comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'idoneità del progetto ad essere finanziato con risorse private;• le condizioni necessarie ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici;• l'efficiente allocazione del rischio operativo;• la capacità di generare soluzioni innovative;• la capacità di indebitamento dell'ente;• la disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale;• la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato per l'intera durata del rapporto, in alternativa al contratto di appalto per un arco temporale equivalente. <p>In questo modo si evita di intraprendere iniziative non realizzabili o non convenienti per l'amministrazione e per gli operatori economici.</p>
-----------------	--

Quando è previsto il parere del Cipess?

Art. 175 c. 3	Ai fini della valutazione preliminare, nei casi di progetti di interesse statale e progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, di importo pari o superiore a 50 milioni, va richiesto il parere non vincolante del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) sentito il Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS).
---------------	---

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36" recepito da parte della Regione Sicilia con apposita Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025 che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.

Quali sono le funzioni del Responsabile Unico del Progetto di Partenariato?

Art. 175 c. 5

L'Ente Concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP, nominato ai sensi dell'art. 15, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto di Partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni. La figura del RUP per il progetto di partenariato nasce dall'esigenza di avere un controllo specifico qualitativo e quantitativo su ogni fase di esecuzione del contratto da parte di un soggetto terzo dotato di specifiche competenze. In questo modo si assicura un intervento tempestivo, eliminando eventuali insufficienze riscontrate nell'esecuzione del contratto.

I contratti di concessione (art. 176-181)

Quali sono gli aspetti distintivi della Concessione rispetto al Contratto d'Appalto?

Art. 177 c. 1-5

Entrambe le tipologie contrattuali condividono l'obiettivo di fornire beni, servizi o lavori al settore pubblico, utilizzando anche risorse e competenze del settore privato. La concessione si caratterizza per la gestione da parte di un privato di un servizio pubblico o per la realizzazione di opere, in cui il concessionario ha il diritto di sfruttare economicamente l'oggetto del contratto. Il rischio operativo che grava sul concessionario è l'elemento distintivo rispetto al contratto di appalto. Il rischio può riguardare la domanda (l'effettiva richiesta del servizio o dell'opera), l'offerta (la capacità di fornire un servizio o un'opera conforme agli standard richiesti) od entrambi gli aspetti oggetto della concessione. La remunerazione del concessionario, deriva dal corrispettivo/tariffe pagate dagli utenti finali, anche se in casi eccezionali è previsto un contributo finanziario pubblico. Nel contratto di appalto la responsabilità ricade prevalentemente sull'appaltatore, il quale è chiamato a eseguire l'opera, la fornitura o il servizio secondo le specifiche contrattuali e non assume rischi legati alla domanda del servizio o al suo sfruttamento economico, poiché il corrispettivo è stabilito contrattualmente rendendolo meno esposto rispetto ai concessionari. Nella concessione il concessionario si assume sia la responsabilità esecutiva sia quella gestionale, con particolare riguardo al rischio operativo. Questo significa che il concessionario è direttamente responsabile della gestione e dello sfruttamento economico dell'opera o del servizio e risponde dell'efficienza della gestione stessa.

Quando è ammesso l'Intervento Pubblico di Sostegno?

Art. 177 c. 6

L'intervento pubblico di sostegno è ammesso nel caso in cui l'operazione economica da sola non presenta tale requisito e può essere dato nella forma di contributo finanziario, prestazione di garanzia e cessione in proprietà di beni immobili. Nel contratto di concessione non sono previste clausole che sollevino l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale o garanzia di ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati ed ai costi che dovrà sostenere.

Come si determina la durata dei contratti di concessione?

Art. 178 c. 1-5

La durata delle concessioni è limitata, definita dall'ente concedente sulla base della complessità dei lavori o dei servizi richiesti al Concessionario. Per le concessioni oltre i cinque anni (ultraquinquennali), la durata massima viene definita sulla base del tempo necessario per il recupero dagli investimenti effettuati dal concessionario ed il ritorno sul capitale investito in un'ottica di equilibrio economico-finanziario. Non sono ammesse proroghe salvo per la revisione di cui all'art. 192.

Quale è il valore da attribuire alla Concessione?

Art. 179 c. 1

Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Quando si stima il valore della Concessione?

Art. 179 c. 2

Il valore di una concessione è stimato al momento dell'invio del bando di concessione oppure, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Tuttavia, se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del **D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36"** recepito da parte della Regione Sicilia con apposita **Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025** che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla **L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.**

Come si calcola il valore della Concessione?

Art. 179 c. 3

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara tenendo eventualmente conto dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali clausole di opzione;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti;

Contratti Misti di Concessione: quali sono i criteri di aggiudicazione?

Art. 180 c. 1-5

Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni stesse.

Nel caso di **concessioni miste** che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.

I contratti misti che contengono elementi della concessione ed elementi dell'appalto pubblico sono aggiudicati in conformità alla disciplina degli appalti.

Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso in cui tali contratti contengano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

I contratti misti che contengono elementi delle concessioni di lavori e servizi, nonché elementi delle concessioni di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, sono aggiudicati in conformità alla disciplina della Parte II del Libro IV del codice.

L'Aggiudicazione delle Concessioni (Artt. 182-187)

Qual è la procedura di aggiudicazione delle concessioni?

Art. 182 c. 1-5

L'aggiudicazione delle concessioni avviene tramite Bando di Gara nel quale l'Ente concedente si attiene alle informazioni indicate nell'**Allegato IV.1** e secondo i modelli uniformi predisposti dall'Autorità di Regolazione del Settore.

Il bando indica i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione.

Lo schema di contratto e il piano economico-finanziario devono assicurare adeguati livelli di bancabilità, la possibilità di reperire sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito.

I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore.

L'Ente concedente precisa che:

- i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;
- per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori previsti dalla medesima procedura di gara, il concessionario potrà avvalersi di operatori economici terzi.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del **D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36"** recepito da parte della Regione Sicilia con apposita **Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025** che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla **L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.**

Qual'è la procedura di aggiudicazione delle concessioni per servizi sociali e altri servizi specifici?

Art. 182 c. 6-8	<p>Nel caso di aggiudicazione di una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, gli Enti concedenti pubblicano un avviso di pre-informazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/UE.</p> <p>Non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'oggetto della concessione è la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica; b) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici; c) l'esistenza di un diritto esclusivo; d) la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. <p>Le eccezioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano unicamente qualora non esistano alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.</p>
------------------------	---

Come si procede in mancanza di offerta e/o di candidatura non appropriata?

Art. 182 c. 9	Qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, non è necessario pubblicare un nuovo bando di concessione , purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate. In tal caso va presentata una relazione all'Autorità di regolazione del settore.
----------------------	---

Cosa si intende per offerta non appropriata?

Art. 182 c. 10	Un'offerta è ritenuta non appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'ente concedente specificati nei documenti di gara.
-----------------------	--

Come si aggiudicano le concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea?

Art. 182 c. 11-12	<p>I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi di aggiudicazione relativi alle concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea sono redatti dagli enti concedenti e trasmessi all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea con le modalità previste dall'articolo 84. Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all'allegato VII alla direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 o, in relazione alle concessioni di cui all'art. 182, le informazioni di cui all'allegato VIII alla stessa direttiva.</p> <p>In ordine alla pubblicazione a livello nazionale di bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, si applica l'articolo 85.</p>
--------------------------	--

Come si procede all'aggiudicazione delle concessioni?

Art. 183 c. 1-2	<p>Le concessioni devono essere aggiudicate in base a criteri stabiliti dall'ente, che deve assicurarne la trasparenza e la concorrenza effettiva.</p> <p>L'Ente concedente può aggiudicare le concessioni solo se sono soddisfatte tre condizioni cumulative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti nel comma 2 (tecnici, fisici, funzionali e giuridici); b) l'offerente possiede le capacità tecniche, professionali, finanziarie ed economiche richieste; c) non sussistono cause di esclusione previste dalla legge;
------------------------	--

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del **D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36"** recepito da parte della Regione Sicilia con apposita **Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025** che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla **L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.**

Quali elementi sono contenuti nella documentazione di gara?

Art. 183 c. 3-4

1. Nel bando di concessione sono inserite la descrizione della concessione e le condizioni di partecipazioni.
2. Nell'invito a presentare le offerte o altri documenti di gara sono descritti i criteri di aggiudicazione ed i requisiti minimi.
3. Nel bando può essere indicata la limitazione al numero di candidati o offerenti ammissibili. La limitazione deve essere giustificata da criteri oggettivi e deve essere di entità sufficiente a garantire una effettiva concorrenza.

Come si svolge la procedura di aggiudicazione?

Art. 183 c. 5-8

- L'ente concedente:
- a) comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
 - b) assicura il ricorso alla digitalizzazione della procedura secondo le norme di cui al Libro I, Parte II. L'utilizzo di supporti e modalità digitali garantisce la trasparenza della procedura e l'imputabilità degli atti.
 - c) può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola **attraverso il dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74**.
 - d) verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione. I requisiti sono non discriminatori e proporzionali all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

In quali casi l'operatore economico può fare ricorso alle capacità tecnico finanziarie di altri soggetti?

Art. 183 c. 9-11

Ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In questi casi dovrà dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101.

Quali sono i termini di ricezione delle domande e/o delle offerte di partecipazione alle concessioni?

Art. 184 c. 1-4

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dall'art. 184.

Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di **30 giorni dalla data di trasmissione del bando** secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85.

Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di **22 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte**.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del **D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36"** recepito da parte della Regione Sicilia con apposita **Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025** che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla **L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.**

Quali sono i termini di comunicazione dell'aggiudicazione?

Art. 184 c. 5-6	<p>L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto; b) i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta; c) i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione, o di riavviare la procedura. <p>Su richiesta della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.</p> <p>L'ente concedente può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.</p>
------------------------	--

Quali sono i criteri di aggiudicazione?

Art. 185 c. 1-3	<p>I criteri di aggiudicazione prevedono che l'aggiudicazione dei contratti debba avvenire sulla base di criteri oggettivi al fine di assicurare da una parte che le offerte siano valutate in condizioni di concorrenza effettiva, e dall'altra, che l'Ente concedente ne ritragga un vantaggio economico complessivo.</p> <p>I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente; comprendono, tra gli altri, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri definiscono i requisiti da ricercare tra le informazioni fornite dagli offerenti. Nella documentazione di gara i criteri sono elencati in ordine di importanza decrescente.</p>
------------------------	---

Esistono deroghe all'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione?

Art. 185 c. 4	<p>Si, l'ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, quest'ultimo può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione.</p> <p>In questo caso è necessario che l'ente concedente informi tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emetta un nuovo invito a presentare offerte.</p>
----------------------	--

Quali altri elementi vanno verificati dalla commissione aggiudicatrice?

Art. 185 c. 5-6	<p>Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.</p> <p>I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti.</p> <p>Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.</p>
------------------------	---

Concessioni in essere ante D. Lgs. 36/2023: quali disposizioni?

Art. 186 c. 1-3	<p>Nei casi di concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore del codice D.Lgs. 36/2023, di importo pari o superiore alle soglie di rivenza europea e affidate non in conformità al diritto europeo, è necessario che sia esternalizzata una quota tra il 50% e il 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture tramite procedura ad evidenza pubblica, secondo le norme del diritto comunitario contenute nel nuovo codice.</p> <p>La nuova procedura ad evidenza pubblica deve contenere le clausole sociali per la stabilizzazione del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile dividere le prestazioni di servizi affidati in concessione il concessionario deve versare una somma a titolo di utili, compresa tra il 5% e il 10%, all'ente concedente.</p>
------------------------	---

Come si calcolano le quote di esternalizzazione?

Art. 186 c. 4-5	L'Anac ha definito con Regolamento le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione (vedi Delibera n. 265 del 20 giugno 2023)
------------------------	---

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36" recepito da parte della Regione Sicilia con apposita Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025 che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.

Quali sono le disposizioni specifiche per le concessioni autostradali?	
Art. 186 c. 6-7	Nei commi 6 e 7 sono esplicitate le disposizioni specifiche per le concessioni autostradali.
Qual'è la procedura applicabile ai Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea?	
Art. 187 c. 1-2	<p>Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'ente concedente ha facoltà di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara previste nel Titolo III Parte II del Libro IV del codice.</p> <p>Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della Parte I Libro IV del codice.</p>

L'Esecuzione delle concessioni (art. 188-192)	
Si può ricorrere al subappalto in caso di concessione?	
Art. 188	Si attenendosi alle regole sul subappalto di carattere generale previste nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
E' possibile modificare i contratti di concessione durante il periodo di efficacia?	
Art. 189	Si, le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi e dalle condizioni previste dall' art. 189 .
Quali sono le condizioni che si devono verificare per far dichiarare risolta la concessione in corso, da parte dell'Ente concedente?	
Art. 190 c. 1	<p>L'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:</p> <p>a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;</p> <p>b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;</p> <p>c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.</p>
Qual'è la disciplina applicabile nei casi di risoluzione per inadempimento?	
Art. 190 c. 2	La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Il contratto prevede per il caso di inadempimento una clausola penale di predeterminazione del danno e i criteri per il calcolo dell'indennizzo.
Qual'è la procedura da seguire nel caso di risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario?	
Art. 190 c. 3	<p>Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.</p> <p>Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.</p> <p>L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente.</p> <p>Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.</p>



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36" recepito da parte della Regione Sicilia con apposita Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025 che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.

Quali sono i diritti che spettano al concessionario in caso di recesso da parte dell'Ente concedente per motivi di pubblico?

Art. 190 c. 4-7

Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessionario, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.

Le somme dovute sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi. Il concessionario, nei casi di diversi dalla risoluzione per inadempimento, ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

Cosa viene ceduto al nuovo gestore in caso di subentro?

Art. 191 c. 1-2

Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per la prosecuzione del servizio, sono assegnati al nuovo gestore nei casi di:
- scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento;
- cessazione anticipata

Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

A questo riguardo si cita la **Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 15.07.2025 n. 9** che stabilisce un precedente fondamentale sull'interpretazione estensiva dell'istituto del subentro contrattuale. Viene stabilita la piena tutela del secondo aggiudicatario e si conferma l'applicabilità del principio dell'integrale ristoro anche nelle controversie su appalti di servizi continuativi, rafforzando le tutele processuali degli operatori economici nel contenzioso amministrativo.

In caso di cessazione anticipata dell'affidamento quali tutele sono previste all'operatore economico?

Art. 191 c. 3-5

Il gestore subentrante dovrà versare un indennizzo al gestore uscente pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione. Restano salvi, eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.

Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

LIBRO IV

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI ARTT. 174-192

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Il presente documento tiene conto del **D. Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizione integrativa e correttiva al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36"** recepito da parte della Regione Sicilia con apposita **Delibera di Giunta regionale n. 183 del 16 giugno 2025** che conferma la vigenza diretta delle modifiche statali nel territorio siciliano, comprendendo anche le successive modifiche ed integrazioni allineando la normativa regionale a quella statale. Resta fermo che continuano ad applicarsi le diverse disposizioni introdotte dalla **L.R. 12/2011 come modificate dalla Legge Regione Siciliana n. 12 del 12 Ottobre 2023 pubblicata sulla GURS del 20/10/2023: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie" e della Legge Regione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024 pubblicata sulla GURS del 03/02/2024.**

Quando è possibile richiedere la revisione del contratto da parte del concessionario?

Art. 192 c. 1-3	<p>Il concessionario può richiedere la revisione del contratto qualora si verifichino "eventi straordinari sopravvenuti e imprevedibili" e "non imputabili al concessionario" medesimo, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico finanziario dell'operazione. L'entità della richiesta di revisione dovrà essere tale da ricondurre la prestazione sui livelli di equilibrio e di traslazione del rischio, come pattuiti al momento della conclusione del contratto. Per espressa previsione legislativa la richiesta di revisione può essere giustificata, ad esempio, da un mutamento della normativa o della regolazione di riferimento (cd. rischio regolatorio). Pertanto, a fronte della facoltà di chiedere la revisione del contratto riconosciuto al concessionario, è configurabile in capo all'amministrazione concedente un obbligo legale di rinegoziazione.</p> <p>Le modifiche al contratto devono essere tali da non alterare la natura della concessione; sono escluse modifiche sostanziali che, qualora previste al momento della procedura di aggiudicazione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi, oppure l'accettazione di un'offerta diversa o di ulteriori partecipanti alla procedura.</p> <p>Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali non sia già prevista l'espressione del CIPESS la revisione è subordinata al previo parere "non vincolante" del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi è facoltà dell'Ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS e qualora l'Ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.</p>
------------------------	--

Cosa accade in caso di mancato accordo?

Art. 192 c. 4	<p>In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a. e b. (valore delle opere realizzate e costi sostenuti a seguito del recesso), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.</p>
----------------------	--